



11 ottobre 2022

Oggetto:assemblea straordinaria soci NPS Italia 11 ottobre 2022

Odg

▪ *Modifica statutarie richieste dal RUNTS*

La riunione ha inizio alle ore 19.00. Presenti: Mariangela Errico, Corina Nicoara, Ada Moznich, Michele Formisano, Maria Maddalena Di Pietro, Luciana Bova, Gianni Delucchi, Michele Lombardo, Alessandro Cavassi, Daria Russo. Palmitesta e Willy Berti delegano Michele Formisano.

La Presidente, Mariangela Errico, nomina Ada Moznich segretario dell'assemblea.

In seguito all'iscrizione al RUNTS abbiamo ricevuto richiesta di modifica dello statuto per adeguarlo alle nuove norme della legge del terzo settore.

L'articolo 7 nella parte:

L'adesione all'associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea, la possibilità di essere eletto alle cariche sociali, nonché l'obbligo di effettuare il versamento della quota associativa. In caso di mancato pagamento della stessa entro il trentuno gennaio, il socio moroso decadrà automaticamente dalla qualità di associato.

Viene modificata con:

L'adesione all'associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea, la possibilità di essere eletto alle cariche sociali, nonché l'obbligo di effettuare il versamento della quota associativa. In caso di mancato pagamento della stessa entro il trentuno gennaio, il socio moroso decadrà automaticamente dalla qualità di associato. Gli associati minori di età non possono essere eletti alle cariche sociali e possono esprimere il diritto di voto attraverso la persona che esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 10 nella parte:

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio medesimo può provvedere alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria.

Viene modificato con:

Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio medesimo può provvedere a nominare in sua sostituzione un nuovo membro scelto fra primi tra i non eletti nelle procedure di nomina dell'organo, che resta in carica fino alla prima assemblea generale che ne ratifica la nomina. In ogni caso, se vengono a mancare più della metà dei componenti di nomina assembleare, il consiglio dovrà convocare



non appena possibile l'assemblea generale per la loro sostituzione. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l'intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'assemblea.

Appurato che non ci sono altre modifiche, l'assemblea approva il nuovo statuto.

L'assemblea si chiude alle ore 19.30.

Mariangela Enrico
Presidente NPS Italia

Mariangela Enrico

Ada Moznich
Segretario NPS Italia

Ada Moznich

Emergenza COVID19
Prot. n. 379236/2022
Data reg. 2/11/2022
N. 5751
Seria 3

Imposta assolta



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NPS Italia APS

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'associazione nazionale di Promozione Sociale "Network Persone Sieropositive", in breve denominabile NPS Italia APS. L'associazione è costituita ai sensi ed in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 36 del Codice Civile.

L'Associazione è iscritta all'anagrafe ONLUS; pertanto in riferimento all'art. 102 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 117/2017 l'associazione continuerà ad utilizzare fino ad allora – insieme alla locuzione "associazione di promozione sociale" e all'acronimo "APS" – anche la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'acronimo Onlus. Si dovranno considerare ancora valide e in vigore in quanto applicabili le previsioni statutarie di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 460/1997 e le previsioni statutarie che richiamano esplicitamente lo status di Onlus, nonché tutti gli altri riferimenti all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, in quanto da ritenersi abrogate, ai sensi dell'art. 104 comma 2 D.Lgs. 117/2017, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del citato decreto e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Art. 2 Sede e ambito operativo

L'associazione ha sede in MILANO. Potranno essere istituite dall'assemblea sedi secondarie, filiali o rappresentanze in ogni parte dei paesi della comunità europea. Per il cambio di sede, se sempre in Milano, non sarà necessaria alcuna modifica statutaria.

L'associazione, in subordine alle sue finalità istituzionali, non ha limiti di azione in ambito nazionale ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione si riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.

Art. 3 Finalità

L'associazione non ha scopi di lucro, nemmeno indiretti, e persegue unicamente la finalità civiche e di utilità sociale, tramite lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi di attività di interesse generale e in particolare quelle che si esprimono nella lotta all'AIDS e quella della riduzione di ogni tipo di discriminazione - sia essa di natura terapeutica, economica, sociale, assistenziale o di qualunque altro genere - in riferimento alle patologie qui di seguito indicate:

- patologia principale denominata "Infezione da HIV" (virus di immunodeficienza umana), ossia A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) nel suo aspetto degenerativo di retrovirus infettivo, fortemente invalidante, causa di morte, causa di invalidità, anche grave, se trattato;
- patologie correlate per similarità epidemiologica e/o "contesto di Infezione" all'HIV/AIDS, ossia malattie infettive sessualmente trasmissibili e/o coinfezioni (Epatiti, Papilloma virus, malaria, tubercolosi ed altre);
- patologie secondarie dovute alla presenza del virus stesso dell'HIV nell'organismo umano o da "effetti collaterali" dovuti alle terapie utilizzate per trattare il virus HIV e/o patologie correlate;
- patologie di qualunque genere, sempre e comunque associabili ad un contesto di similarità epidemiologica di infezione e/o co-infezione con HIV/AIDS.

L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, a favore di associati, loro familiari o di terzi, e in particolare quelle elencate alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati

L'associazione agisce negli interessi ed a diretto favore di soggetti affetti dalle patologie sopra descritte, i quali costituiscono altresì parte predominante della base associativa, attesa la natura patient-based che caratterizza l'associazione medesima.

L'associazione persegue l'abbattimento di ogni forma di pregiudizio e la piena integrazione della persona affetta dal virus dell' HIV in tutti i suoi aspetti, da malattie sessualmente trasmissibili e da patologie correlate per similarità epidemiologica e/o contesto infettivo, anche attraverso lo sviluppo di occasioni di socializzazione rivolte ai pazienti, ai loro familiari e alla loro rete amicale, di iniziative culturali, di manifestazioni ed iniziative sportive a carattere amatoriale con lo scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale e di formazione fisico-sportiva e di avvicinamento o riavvicinamento alla pratica sportiva.

Art. 4 Attività

L'attuazione delle finalità istituzionali dell'associazione si concretizza attraverso lo svolgimento di attività principalmente nei campi di intervento di seguito individuati:

- monitorare il progresso scientifico - per strategie terapeutiche prevedibili e non - e monitoraggio dello stato dell'arte sulla cura e sul trattamento delle patologie oggetto dell'attività dell'associazione (trattasi di terapie di qualunque genere ordinarie, cioè ufficialmente riconosciute nell'ambito del trattamento anti-retrovirale e/o di ciò che il progresso scientifico proporrà; straordinarie, quindi nell'ambito della sperimentazione clinica; complementari, atte al miglioramento della qualità della vita delle persone);
- monitorare le problematiche connesse alle terapie sulle specifiche patologie oggetto dell'attività dell'associazione;
- assicurare su vasta scala informazione e occasioni di formazione sulle terapie e sulle strategie terapeutiche delle patologie oggetto dell'attività istituzionale, seguendone costantemente l'evoluzione attraverso la presenza e l'operatività all'interno del panorama scientifico nazionale ed internazionale; relazionarsi, attraverso le opportune modalità, con governi, agenzie governative e sopranazionali, enti nazionali, transnazionali (es.: EMEA, the European Agency for the Evaluation of Medical Products, FDA, Food and Drug Administration, istituti di sanità statali, centri di ricerca clinica nazionali ed internazionali, centri di ricerca sperimentale, altre organizzazioni non governative affini all'associazione per finalità e/o patologie trattate) comitati etici ed altri enti del settore privato, al fine di ottenere una corretta e aggiornata informazione scientifica;
- vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per il diritto all'accesso alle terapie disponibili, alle terapie innovative e ai più moderni sistemi diagnostici,

secondo le linee guida italiane e/o comunque secondo le linee di pensiero della comunità scientifica internazionale (evidenze scientifiche ed altre linee guida);

- diffondere la socializzazione come strumento di abbattimento dello stigma sociale nei confronti delle persone di cui agli articoli precedenti, anche con iniziative di promozione di incontri di socializzazione per la crescita personale e l'integrazione, e di occasioni di recupero sociale e psicofisico della persona attraverso attività e iniziative di particolare rilievo finalizzate alla diffusione della cultura e dei valori dello sport quale strumento di formazione, di socializzazione, di comunicazione, di reinserimento sociale, di lotta al pregiudizio ed alla discriminazione.

In particolare, ai fini del perseguimento concreto della predetta attuazione, l'associazione si farà carico di:

- vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per mettere in atto o favorire ogni iniziativa per la riduzione delle discriminazioni per i soggetti svantaggiati e promuovere inoltre ogni azione orientata al miglioramento della qualità della vita delle persone sieropositive;
- promuovere, partecipare e/o aderire a gruppi di lavoro (quali i Community Advisory Board) per l'applicazione di criteri etici relativi alla sperimentazione di nuove strategie terapeutiche, favorendone il rapido accesso attraverso l'applicazione di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato;
- promuovere e sviluppare interventi di collaborazione coordinata e coalizione con altre associazioni che abbiano finalità affini a quella dell'associazione, la creazione di sistemi garanzia e di difesa delle persone affette da patologie oggetto dell'attività dell'associazione, la tutela all'accesso ai migliori standard di cura, l'ottenimento in tempi brevi di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato e la promozione di sperimentazioni cliniche presso centri italiani e/o internazionali nonché l'ottimizzazione dei tempi di distribuzione dei farmaci di recente approvazione;
- assistere, difendere e sostenere gli interessi delle persone affette da patologie oggetto dell'attività dell'associazione che non abbiano ottenuto l'applicazione dei migliori criteri etici di sperimentazione e/o l'applicazione di criteri ottimali di terapie e l'applicazione di terapie e sistemi diagnostici raccomandati dalle linee guida nazionali e/o dal contesto scientifico internazionale.

Art. 5 Modalità di azione

Per conseguire le finalità istituzionali attraverso le attività sopra specificate, l'associazione potrà, tra l'altro, operare secondo le seguenti modalità:

- promuovere e realizzare - anche attraverso elargizioni e donazioni, liberalità - progetti finalizzati alla raccolta di finanziamenti istituzionali, da parte di persone fisiche, di persone giuridiche quali società, enti ed altre associazioni che intendono favorire e sostenere lo sviluppo e la realizzazione di quanto sopra specificato, sempre per i soggetti svantaggiati, malati e le famiglie dei malati;
- curare iniziative di formazione con l'ausilio di tutti gli strumenti ritenuti idonei (corsi, seminari e simili) sulle patologie oggetto dell'attività dell'associazione, rivolti ai malati e alle famiglie dei malati ed alle persone che vengono a contatto con questi soggetti ad esclusione del personale medico e paramedico;
- partecipare a progetti nazionali e internazionali per il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi della collaborazione e dell'informazione fornite da Istituti di Ricerca e della collaborazione di scienziati, ricercatori, clinici, associazioni, ordini professionali, nonché della stampa specializzata e qualificata italiana ed internazionale ovvero avvalendosi dell'uso di tutti i mezzi di comunicazione e di elaborazione di dati necessari per il raggiungimento degli scopi

sociali, potendo utilizzare per le proprie finalità divulgative ogni e qualsiasi strumento media ad oggi esistente o in futuro sviluppato, sia su un supporto cartaceo che su supporto informatico;

- stipulare convenzioni con associazioni, persone fisiche, persone giuridiche, enti ed Istituti di Ricerca per fornire loro il supporto di formazione ed informazione sulle terapie per l'infezione da HIV e partecipare a congressi, seminari, convegni e gruppi di studio nazionali ed internazionali;
- progettare e realizzare attività e iniziative finalizzate alla realizzazione di momenti socializzanti a carattere culturale, ludico, aggregativo, sportivo rivolti alle persone di cui agli articoli precedenti per le finalità di cui all'articolo 2.

E' ammessa ogni altra modalità di azione ed intervento, orientata a favorire e/o integrare le modalità sopra citate, qualora possa favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i limiti ed i criteri di cui all'articolo 6 del D. Lgs 117/2017.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, dai versamenti al fondo di dotazione effettuati dai soci e da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche destinati ad incrementare il patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- delle quote versate dai soci sostenitori;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- delle erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate ad incremento del patrimonio;
- dagli eventuali avanzi di gestioni di esercizi precedenti.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento per i soci ordinari mentre determina per i soci sostenitori l'obbligo di versamento di una quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà di tutti i soci effettuare versamenti spontanei diretti ad incrementare il fondo di dotazione iniziale. Tali versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: essi, pertanto, in nessun caso, sono soggetti a restituzione da parte dell'associazione e non creano diritti di partecipazione ulteriori in capo al socio.

E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno accantonati e impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 7 Soci

Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette. Se il numero dei soci dovesse scendere al di sotto di tale numero minimo, esso dovrà essere integrato entro un anno, ovvero l'associazione dovrà richiedere l'iscrizione ad altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci amici;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Qualora il socio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio annuale non facesse pervenire al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni, la sua adesione si intenderà automaticamente rinnovata anche per l'esercizio successivo, con il conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota annuale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'adesione all'associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea, la possibilità di essere eletto alle cariche sociali, nonché l'obbligo di effettuare il versamento della quota associativa. In caso di mancato pagamento della stessa entro il trentuno gennaio, il socio moroso decadrà automaticamente dalla qualità di associato. Gli associati minori di età non possono essere eletti alle cariche sociali e possono esprimere il diritto di voto attraverso la persona che esercita la responsabilità genitoriale.

Sono soci amici coloro che, versando in condizioni di disagio economico, si impegnano a svolgere attività non remunerata nell'ambito dell'associazione.

Sono soci ordinari le persone interessate e/o direttamente coinvolte nelle tematiche proprie dell'associazione che contribuiscono fattivamente, prestando la loro opera, alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Sono soci sostenitori tutte le persone che, condividendo gli scopi dell'associazione, ne sostengono finanziariamente le attività, versando contributi in denaro nella misura determinata anche annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non possono in alcun caso aderire alla associazione coloro che, in ragione di rapporti personali in corso con società o enti operanti nella produzione e/o commercio di farmaci, possano essere portatori di interessi esterni in conflitto con le finalità della associazione medesima.

Chi intende aderire all'associazione, quale socio ordinario o sostenitore, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione all'associazione nella prima riunione utile.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dal novero dei soci mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a/r.

Il socio che ponga in essere condotte contrastanti con le norme del presente Statuto o comunque gravemente lesive dello spirito e delle finalità proprie dell'associazione, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione è insindacabile ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Le prestazioni di tutti i soci sono da intendersi a titolo gratuito, su base spontanea e volontaria.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, nei limiti di cui all'art. 36 del D. Lgs 117/2017.

L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione nei limiti previsti dalle attuali normative.

Art. 8 Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Consigliere;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo può inoltre facoltativamente istituire un organo ulteriore rappresentato dal Comitato scientifico.

Art. 9 Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta solo in caso di estrema necessità, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. Essa inoltre provvede alla nomina e, se necessario, alla revoca del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Consigliere, del Segretario del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti o del Collegio dei Revisori dei conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera su eventuale ricorso dell'aspirante associato, nell'ipotesi di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente statuto e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto nel successivo art.19.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci e, comunque, almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della adunanza anche mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione nel sito ufficiale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati: In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modifiche dello Statuto e/o lo scioglimento dell'associazione potranno avvenire solo in sede di Assemblea Straordinaria all'uopo convocata. Ogni delibera riguardante lo scioglimento e/o la devoluzione del patrimonio sociale richiederà il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

Art. 10 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consigliere, ed il Segretario. Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti giuridici associati, se prevista l'ipotesi di enti associati). Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio medesimo può provvedere a nominare in sua sostituzione un nuovo membro scelto fra primi tra i non eletti nelle procedure di nomina dell'organo, che resta in carica fino alla prima assemblea generale che ne ratifica la nomina. In ogni caso, se vengono a mancare più della metà dei componenti di nomina assembleare, il consiglio dovrà convocare non appena possibile l'assemblea generale per la loro sostituzione. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l'intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'assemblea.

Il Consiglio viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide qualora vi partecipi la maggioranza dei consiglieri in carica, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici, anche di futura ideazione, idonei a garantire l'identificazione di tutti i partecipanti ed il loro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge, allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera su:

- a) l'indirizzo e la gestione dell'associazione nell'ambito delle linee guida impartite dall'assemblea;
- b) l'ammissione dei soci ordinari e sostenitori;
- c) la determinazione delle quote annuali;
- d) l'approvazione di regolamenti di attuazione del presente Statuto e disciplinanti l'attività

dell'associazione;

e) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo predisposti dal Presidente da sottoporre all'Assemblea dei soci;

f) l'istituzione del Comitato Scientifico e la disciplina del suo funzionamento;

g) le modalità di investimento del patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell'associazione, provvedendo alla disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti.

Le prestazioni di tutti i soci sono da intendersi a titolo gratuito, salvo il caso in cui particolari esigenze dell'associazione richiedano il ricorso alla prestazione lavorativa di consulenti per progetti e finalità specifici, nel qual caso è consentito avvalersi delle prestazioni dei soci stessi, che potranno all'uopo essere regolarmente retribuiti".

Art. 11 Presidente

Il presidente ha il potere legale di rappresentanza generale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete l'ordinaria conduzione dell'associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 12 Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente dell'associazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci.

Art. 14 Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta e alla responsabilità della cassa dell'associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti sulla base rispettivamente, di riversarli e di mandati emessi e firmati dal Presidente, controfirmati dal Tesoriere. I fondi di proprietà dell'associazione, sono depositati in apposito c/c postale, ovvero c/o un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Consigliere

Il Consigliere è tenuto a partecipare ai consigli direttivi e ha diritto di voto sulle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 16 L'Organo di Controllo, revisore unico o collegio dei revisori

Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, all'assemblea se richiesto.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 17 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che può essere facoltativamente istituito dal Consiglio Direttivo il quale, contestualmente alla nomina dei singoli membri, provvede altresì a disciplinare la composizione dell'organo, le competenze ed il funzionamento tramite un apposito regolamento.

Art. 18 Bilancio

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio consuntivo è composto da stato patrimoniale, rendiconto economico della gestione e relazione sulla gestione. Lo stato patrimoniale ed il rendiconto sulla gestione devono consentire l'individuazione della gestione caratteristica dell'ente (i.e. le attività istituzionali e le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali), e rappresentare la gestione finanziaria e straordinaria dell'ente medesimo. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni - qualitative e quantitative - che si ritengano utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, o anche una sintesi

dell'attività dell'associazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, nei documenti del bilancio.

Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'associazione dovrà altresì approvare il Bilancio Sociale, ex articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Il Bilancio dell'esercizio ed il Bilancio Sociale, ove previsto, dovranno essere depositati nelle forme e nei termini di legge.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 Scioglimento

L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria generale, che si considera regolarmente costituita con le maggioranze previste dall'articolo 9.

In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione, su proposta del consiglio direttivo o, in mancanza di delibera, alla fondazione Italia Sociale.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. n. 117/17.

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati, le norme del codice civile in materia, le relative disposizioni di attuazione e le norme regionali in materia di associazionismo di promozione sociale.


NPS ITALIA ONLUS
via Raffaele Lambruschini 36
20156 Milano
C.F. 97337130583